

Art. 13 - Valutazione delle votazioni

Definizione di Quorum: *"Voce latina usata per indicare il numero legale necessario perché un'adunanza o una votazione siano valide"*

Nella discussione assembleare si è molto dibattuto sul problema degli astenuti: cioè di chi non vota né a favore né contro.

Dal dibattito è scaturito che gli astenuti devono essere considerati presenti nella determinazione della maggioranza.

Quindi per la votazione di una mozione ad es. si ha:

Tot. aventi diritto 200, quorum per la validità dell'assemblea (1/3 + 1) 68; presenti in aula 100;

quorum necessario perché la mozione sia approvata: 51

Art. 17 - Raccomandazioni

In conformità a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Generale, si ritiene di adottare anche per l'Assemblea di Zona la messa ai voti delle raccomandazioni.

Regolamento dell'Assemblea della Zona dello Stretto

Art. 1 - Composizione Assemblea

Ne fanno parte tutti i Capi e gli A.E. censiti nella Zona e, con diritto di voto e solo elettorato attivo, gli adulti in servizio educativo censiti nella zona che stanno ancora completando l'iter formativo; con solo diritto di essere eletti i capi a disposizione censiti in Zona (art. 23 Statuto AGESCI)

Art. 2 - Convocazione

Sessione ordinaria (Modificata dall'Assemblea del 25/10/2008)

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dai Responsabili di Zona (Statuto). La comunicazione deve pervenire, con preavviso scritto almeno tre settimane prima della data stabilita, per email a tutti i capi tramite i loro capi gruppo e deve contenere l'indicazione della sede e l'ordine del giorno. I Responsabili di Zona si riservano la conferma della sede tre giorni prima della data fissata

Sessione straordinaria

La richiesta di convocazione straordinaria indirizzata ai Responsabili di Zona, può essere effettuata dal Comitato di Zona o da 1/3 + 1 dei membri aventi diritto costituenti l'Assemblea di Zona. Tale richiesta, deve essere accompagnata da una relazione motivata sull'opportunità della convocazione, sulla quale è escluso ogni sindacato di merito.

La seduta straordinaria deve aver luogo entro e non oltre quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 3 - Documenti preparatori

I documenti preparatori dell'assemblea predisposti dal Comitato di Zona, saranno inviati alle Co.Ca. nella persona del Capo Gruppo almeno tre settimane prima della seduta assembleare. Mentre, devono pervenire al Comitato di Zona almeno cinque settimane prima, le relazioni delle branche, dei settori, delle pattuglie e quant'altro esplicitamente richiesto per istruire i lavori assembleari.

Art. 4 - Atti Assemblea

Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire alle Co.Ca. gli atti prodotti durante lo svolgimento dell'Assemblea (relazioni, raccomandazioni, mozioni approvate, ecc..).

Art. 5 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida, quando il numero dei presenti è rappresentativo rispetto al totale degli aventi diritto.

Tale numero è stabilito nella misura di $1/3 + 1$ degli aventi diritto.

Nell'ipotesi che non si raggiunga il numero valido per l'apertura dei lavori, la seduta assembleare verrà rinviata alla prima data utile, ma comunque, entro e non oltre quaranta giorni dalla data di rinvio.

Se alla successiva convocazione il numero dei presenti, è inferiore ad $1/3 + 1$ degli aventi diritto, l'Assemblea può considerarsi sciolta e dovrà essere convocata dai Responsabili Regionali.

L'elenco dei membri aventi diritto si ricava da un modello conforme a quello dei censimenti, predisposto dal Comitato di Zona e deve essere consegnato dalle Co.Ca. entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno.

Commentario al Regolamento dell'Assemblea di Zona

Art. 1 - Composizione Assemblea

L'art. 7 dello Statuto AGESCI agg. al C.G. 1997, stabilisce chi sono gli adulti in servizio educativo: "...Capi, A.E. e coloro che, impegnati nel servizio in Unità, stanno completando l'iter formativo...".

Su interpretazione della Capo Guida e del Capo Scout negli "adulti che stanno completando l'iter formativo" bisogna comprendere anche i tirocinanti. Infatti l'art 3 del regolamento della Fo.Ca. stabilisce: "*Il tirocinio è il momento iniziale del cammino di formazione del Capo. Tale periodo, della durata di 12 mesi, ha inizio nel momento in cui l'adulto inserito in una Co.Ca. comincia il suo servizio in unità. Il tirocinante...*"

Quindi anche ai suddetti adulti è esteso il diritto di voto e l'elettorato attivo.

Art. 5 - Validità dell'Assemblea

Apertura assemblea: per la validità dell'assemblea ci devono essere presenti $1/3 + 1$ sul totale degli aventi diritto. Ad es. Totale degli aventi diritto 200 $\rightarrow 1/3 + 1 = 67,6$ arrotondato a 68

68 è il quorum necessario per iniziare i lavori.

Art. 6 - Presidente dell'Assemblea

I Responsabili di Zona sono considerati congiuntamente Presidenti dell'Assemblea, in funzione di quanto espresso dall'art. 5 del regolamento del C.G.:

"La presidenza è assunta congiuntamente dalla Capo Guida e dal Capo Scout..."

Art 15 Elezioni

Per l'elezione sia del membro del collegio del Comitato di Zona sia dei Responsabili di Zona in prima votazione è necessario ottenere un numero di voti corrispondenti alla metà più uno dei presenti. In caso contrario, se vi sono più candidati, si procede al ballottaggio tra i primi due. Sia in caso di ballottaggio sia in caso di candidato unico alla seconda votazione per essere eletti bisogna ottenere un numero di voti corrispondenti al 40% dei presenti. Nel caso in cui sia necessaria la terza votazione, si riaprono le candidature e per essere eletti basterà la maggioranza relativa dei votanti.

Art 16 Preferenze & Deleghe

I Capi, gli A.E. e gli adulti in servizio educativo, hanno diritto ad un voto, anche se ricoprono contemporaneamente due o più incarichi. Chiunque degli aventi diritto, in caso di assenza può delegare un altro membro dell'Assemblea.

Nessuno può raccogliere più di una delega.

Il diritto di delega decade se assenti alla precedente Assemblea.

Discusso ed approvato dall'Assemblea dei Capi della Zona dello Stretto: Messina li 11/10/1998

Art 17 Raccomandazioni (Ass. Mongiuffi 09/11/2003)

Le raccomandazioni presentate durante i lavori assembleari, oltre al normale dibattito dovranno essere sottoposte a votazione.

Art. 6 - Presidente dell' Assemblea

I Responsabili di Zona sono congiuntamente Presidenti dell'Assemblea. Essi possono delegare la presidenza ad un altro capo avente diritto.

Art. 7 - Presidente dell' Assemblea: compiti

Il Presidente dell'assemblea:

- a) dichiara l'apertura e la chiusura dell'Assemblea;
- b) sceglie l'ordine cronologico dei lavori;
- c) può sospendere momentaneamente i lavori se ne ravvisa la necessità;
- d) dà la parola ai partecipanti, e può revocare la facoltà di parlare quando l'argomento non è pertinente alla discussione;
- e) definisce i tempi e i modi degli interventi;
- f) nomina gli animatori di commissioni e gruppi di studio;
- g) nomina un segretario;
- h) propone i membri del Comitato mozioni;
- i) propone i nominativi di quattro scrutatori.

Art. 8 - Segretario dell' Assemblea: compiti

Il Segretario dell'Assemblea provvede alla redazione del verbale che dovrà indicare:

- a) elenco dei presenti;
- b) le deliberazioni approvate;
- c) le raccomandazioni;
- d) i risultati delle votazioni;
- e) la cronaca dei lavori.

Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire alle Co.Ca. copia del verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 9 - Comitato Mozioni: composizione

Il Comitato Mozioni proposto dal Presidente viene eletto dall'Assemblea per acclamazione è composto da tre membri aventi diritto di cui uno assumerà la presidenza.

Art. 10 - Mozioni: tipologia

Mozioni "*permanent*" sono quelle che riguardano modifiche al regolamento dell'Assemblea, o comunque che impegnano la Zona a tempo indeterminato.

Mozioni "*non permanent*" sono quelle che impegnano la Zona nel raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Zona vigente, alla scadenza del quale, esauriscono il loro effetto.

Per entrambi i tipi di mozione, il Comitato di Zona terrà un apposito registro che dovrà essere costantemente aggiornato.

Art. 11- Comitato Mozioni & Mozioni

Chi volesse proporre mozioni deve depositarne il testo scritto presso il Comitato Mozioni, il quale, d'intesa con i presentatori, apporta ove necessario, modifiche formali destinate a chiarirne il senso e coordina fra di loro mozioni di contenuto analogo.

Chiunque degli aventi diritto, può richiedere di mettere ai voti una mozione per punti separati.

Nel caso in cui sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse, saranno messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso al Presidente.

Nel caso in cui su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento che a giudizio del Presidente appare più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Escludendo le domande di chiarimento o le eventuali mozioni d'ordine, ogni membro avente diritto, può parlare una sola volta in merito alla

mozione in esame.

Il proponente od uno dei proponenti ha diritto di replica al termine del dibattito.

Chi volesse avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") ha diritto di parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro, successivamente la mozione viene messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.

Art. 12 Scrutatori: nomina e compiti

Gli scrutatori proposti dal Presidente vengono eletti per acclamazione dall'Assemblea.

Essi attendono a tutte le operazioni di voto sia a scrutinio palese sia a scrutinio segreto.

Art. 13 Valutazione delle votazioni

Tutte le votazioni fanno riferimento al quorum, che calcolato dal numero dei membri costituenti l'Assemblea effettivamente votanti.

Prima dell'inizio delle votazioni qualsiasi membro avente diritto, può chiedere la verifica del numero valido stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.

Una mozione si considera approvata se i voti favorevoli raggiungono la metà + 1 dei presenti.

Art. 14 Candidature

Per l'elezione a membro del collegio del Comitato di Zona e/o al ruolo di Responsabile di Zona, il Comitato di Zona può proporre un numero di candidati che può essere integrato da altre candidature proposte dai membri aventi diritto. Per quanto riguarda i membri del collegio, nelle candidature si dovrà tener conto del bilanciamento dei sessi. Le candidature vanno presentate almeno due ore prima dell'apertura dei seggi.